



cf: 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

**Ai Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri d'Italia**
a mezzo pec

e p.c. **Al Presidente del CNI**
Ing. Armando Zambrano
a mezzo pec

Oggetto: *proposta di semplificazione burocratica e rilancio dell'economia a seguito del COVID 19*

Gentile Collega,

lo scrivente Ordine ha elaborato una proposta di semplificazione burocratica per il rilancio dell'economia a seguito dei riflessi dell'emergenza sanitaria da COVID 19 sulla nostra professione.

Chiaramente è una proposta indicativa e non esaustiva delle problematiche che attanagliano la professione dell'ingegnere, sia esso libero professionista che dipendente della PA.

Noi, venerdì scorso, l'abbiamo presentata in videoconferenza alla deputazione del nostro territorio invitando tutto gli iscritti all'Ordine a partecipare.

E' doveroso evidenziare che i colleghi sono rimasti soddisfatti per il contenuto del documento e per il coinvolgimento attivo nel portare a compimento tale proposta del Consiglio dell'Ordine.

Gli onorevoli hanno aderito tutti, sia di maggioranza che di opposizione. Dopo aver elogiato l'iniziativa hanno esaminato le proposte insieme a noi relatori e pubblicamente hanno espresso la volontà di sostenerle tutti insieme in Parlamento.

E' nostro impegno nelle prossime ore predisporre per gli onorevoli delle schede sui singoli argomenti trattati e su quelli che sicuramente emergeranno a seguito di questa iniziativa.

Sicuri di aver promosso un'iniziativa per smuovere l'attenzione nei confronti degli ingegneri nostri iscritti, Ti vogliamo rendere partecipe e nel contempo chiederti di interessare anche tu gli onorevoli del tuo territorio.

Tanto affinché si possa estendere dal basso questa presa di coscienza della nostra professione su tutto il territorio nazionale.

Al Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, che legge per conoscenza, chiediamo di intercettare questa iniziativa, qualora dovesse prendere corpo, e governarla nell'interesse della nostra amata professione.

Cordiali saluti.

Benevento, 19 aprile 2020

Allegato: proposta prot. 235/2020

Firmato digitalmente da

Il Consigliere Segretario

Ing. Nicola ZOTTI

GIACOMO PUCILLO

CN = PUCILLO GIACOMO
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Benevento
C = IT

Il Presidente

Ing. Giacomo PUCILLO



cf: 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

Preg.mi

Sen. Alessandrina Lonardo

alessandrina.lonardo@senato.it

Sen. Danila De Lucia

danila.delucia@senato.it

Sen. Sabrina Ricciardi

sabrina.ricciardi@senato.it

On. Umberto Del Basso de Caro

delbasso_u@camera.it

On. Pasquale Maglione

maglione_p@camera.it

On. Angela Ianaro

ianaro_a@camera.it

On. Erasmo Mortaruolo

mortaruolo.era@consiglio.regione.campania.it

Oggetto: *proposta di semplificazione burocratica e rilancio dell'economia a seguito del COVID 19*

Onorevoli,

facciamo seguito a completamento degli argomenti discussi in videoconferenza del 17/4/2020 si trasmette la proposta allegata.

Nel restare a disposizione degli onorevoli interessati per illustrare le proposte contenute nel documento allegato, si porgono distinti saluti.

Benevento, 17/4/2020

I Consiglieri

Ing. Giuseppe Di Gioia

Ing. Paolo Verdino

Ing. Gennaro Mercalo

Ing. Antonello Cataffo

Ing. Renato Lisi

Ing. Matteo Iannotti

Il Consigliere Segretario

Ing. Nicola ZOTTI

Il Presidente

Ing. Giacomo PUCILLO

Firmato
digitalmente da
**GIACOMO
PUCILLO**
CN = PUCILLO
GIACOMO
O = Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di Benevento
C = IT

**PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E RILANCIO
DELL'ECONOMIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVI 19**

La presente proposta si articola nelle seguenti 10 aree di intervento:

Sommario

1. PREMESSA	3
2. IL RUOLO DELL'INGEGNERE E L'EMERGENZA COVID 19 – relatore Ing. Giacomo Pucillo	3
3. DEFINIZIONE DEL RUOLO DELL'INGEGNERE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – relatore Ing. Giacomo Pucillo.....	4
4. DEFINIZIONE DEL RUOLO DELL'INGEGNERE NELL'ENTE LOCALE – relatore Ing. Nicola Zotti.....	10
5. DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEGLI STUDI PROFESSIONALI E DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA – relatore Ing. Giuseppe Di Gioia.....	13
6. SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – relatore Ing. Nicola Zotti.....	14
7. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – relatore Ing. Giacomo Pucillo	15
8. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER ACCELERARE I PROCESSI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE – rel. Ing. Nicola Zotti.....	18
9. INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI GIOVANI PROFESSIONISTI E AI PICCOLI E MEDI PROFESSIONISTI – relatore Ing. Nicola Zotti.....	21
10. FONDI PSR – relatore Ingg. Antonello Cataffo, Paolo Verdino	22
11. PIANO NAZIONALE DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE MATERIALI PUBBLICHE E PRIVATE – relatori Ingg. Gennaro Mercaldo, Renato Lisi, Antonello Cataffo, Matteo Iannotti.....	23
12. GESTIONE SEPARATA - relatore Ing. Nicola Zotti.....	24

1. **PREMESSA**

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento ha inteso portare all'attenzione della deputazione sannita e, per il loro, tramite a tutti i parlamentari le proposte per la semplificazione burocratica per il rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza da COVID 19.

2. **IL RUOLO DELL'INGEGNERE E L'EMERGENZA COVID 19** – *relatore Ing. Giacomo Pucillo*

L'attuale situazione mondiale, determinata dalla prima pandemia dell'era moderna, sta coinvolgendo e sconvolgendo l'intero pianeta e ha determinato scenari che potremmo definire a dir poco "straordinari".

Le nostre certezze pian piano stanno venendo meno; il mondo a cui siamo stati abituati non esiste più e probabilmente sarà per sempre trasformato.

Mai come in questo momento serve la collaborazione di tutte le forze politiche, sociali ed economiche; servono uomini, mezzi e idee per costruire un futuro certo e ambizioso per la nostra nazione; serve l'unione per garantire un futuro ai nostri figli; serve professionalità e competenza per progettare un mondo dove vivere in sintonia con la natura.

È il momento in cui, mettendo da parte tutti gli interessi personali e partitici, si fissi un punto di partenza per affrontare e risolvere incongruenze ataviche che affliggono la nostra società.

Noi ingegneri ci siamo e siamo disponibili come abbiamo sempre fatto in occasioni di altre calamità, a mettere a disposizione quanto di meglio possiamo offrire e quanto di meglio sappiamo fare: osservare, valutare, progettare.

Sotto gli occhi di tutti sono le attività che molti nostri colleghi stanno svolgendo all'interno della sanità: realizzare reparti di terapia intensiva e sub-intensiva nel pieno rispetto di tutte le normative tecnico- igienico sanitarie, recuperando reparti dismessi in precedenza o progettandone di nuovi.

Sono in azione squadre di ingegneri impegnati ad attuare quanto sancito nelle varie ordinanze del Governo Nazionale e Regionale in relazione alle misure di contenimento della diffusione del virus.

Spazi e percorsi dedicati, protezioni per operatori sanitari e utenti, incremento del numero di posti letto riservati alle malattie infettive, alla pneumologia e soprattutto alla terapia intensiva, garantendo in questo modo l'assistenza a chi è contagiato dal virus e assicurando l'assistenza sanitaria ordinaria.

Contemporaneamente ci sono anche tutti coloro a cui è demandato il compito quotidiano e continuo della verifica e del controllo dell'efficienza, della funzionalità e della sicurezza di tutti gli impianti tecnologici a servizio dei reparti sanitari. Si pensi, ad esempio, all'attenzione che questi professionisti pongono per il funzionamento degli impianti di climatizzazione, che garantiscono le condizioni necessarie per il microclima e per la purezza dell'aria, degli impianti elettrici che garantiscono l'uso delle apparecchiature sanitarie, degli impianti dei gas medicali (*ossigeno, aria medicale, vuoto, ecc.*).

Si intuisce quanto questi ingegneri siano fondamentali per raggiungere, in tempi rapidi ed a volte immediati, gli obiettivi ricercati dalle Direzioni degli ospedali e della aziende sanitarie locali.

Si deve in questo momento ragionare per il futuro, comprendendo quanto dovrebbe essere importante rivedere i sistemi sanitari con una innovazione in grado di garantire servizi maggiormente incentrati sulla persona. Si dovrebbe passare, laddove le patologie lo consentano, dalla cura in ospedale a modelli di cure integrate. Le nuove tecnologie dovrebbero avere un ruolo fondamentale per le diagnosi precoci, la promozione della salute, la medicina personalizzata. Telemedicina, Big Data, Intelligenza Artificiale, potrebbero essere dei driver importanti di cambiamento.

Ma in questo momento di emergenza, ci sono sempre coloro che scrupolosamente continuano a lavorare nei cantieri per realizzare opere strategiche, per mettere in sicurezza il territorio e non fermare totalmente l'economia e la crescita del Paese. A queste figure è anche dato il compito di gestire la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, avendo così la responsabilità di mettere in sicurezza persone e cose.

Infine, non si possono dimenticare tutti gli ingegneri che sono stati bloccati nel loro lavoro dal virus e ai quali bisognerà dare nuove prospettive.

E' il tempo di dover ripensare ad un futuro che richiederà nuove modalità di condividere gli spazi e i rapporti sociali, servirà l'utilizzo di nuove tecnologie e l'impiego di nuovo ingegno. Gli ingegneri sono pronti per dare il proprio contributo, ma per far ciò è necessario condividere un percorso. Gli ingegneri, infatti, sono pronti a fare sistema con le istituzioni, le università e le imprese per concordare e condividere strade e progetti comuni per il rilancio della nostra economia, che dovrà sempre di più tenere conto di seri principi ecosostenibili semmai rivedendo i CAM (*Criteri Ambientali Minimi*) per renderli più facilmente e immediatamente applicabili anche al settore civile (*semmai adeguando i prezzi regionali che non contengono tali voci*), passando a criteri premianti e non imposti quale requisito minimo.

In relazione ai rapporti del libero professionista con l'ingegnere della PA, si ritiene di sottolineare che l'autorevolezza di quest'ultimo può essere un punto di forza per dare vita ad una sinergia tendente alla velocizzazione e alla risoluzione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

3. DEFINIZIONE DEL RUOLO DELL'INGEGNERE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – relatore Ing. Giacomo Pucillo

Queste brevi riflessioni sono il frutto di constatazioni dirette sul campo da parte di dirigenti tecnici dipendenti del SSN appartenenti in generale ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL di tutto il territorio nazionale. Ci si propone, con queste note, di restituire dignità professionale alla figura dell'ingegnere dipendente del Sistema Sanitario Nazionale, spesso subordinato a figure sanitarie anche per quanto attiene a materie di propria competenza. Ciò genera inefficienza e disservizi all'utenza, con sperpero di denaro pubblico anche per l'inadeguata gestione del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.

Gli ingegneri, giuridicamente inquadrati tra i dipendenti del ruolo del personale delle aziende sanitarie locali (decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761), non solo occupano la direzione degli uffici tecnici - con funzioni di gestione degli aspetti strutturali e impiantistici delle strutture edilizie proprie delle aziende sanitarie

o di gestione degli aspetti tecnici delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni sanitarie - **ma ricoprono altresì, nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione, e con consistenze numeriche certamente maggiori, incarichi dirigenziali in attività multidisciplinari finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.**

Ci si riferisce, in particolare, a tutto quel complesso di attività che va dalla definizione del rischio lavorativo alla predisposizione delle bonifiche tecniche, dalla verifica di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa comunitaria vigente di macchine e attrezzature di lavoro, alla verifica periodica di macchine e impianti, alle **inchieste infortuni** in ambienti lavorativi per delega dell'Autorità Giudiziaria o di iniziativa, alla gestione della verifica e controllo delle norme tecniche applicabili al settore della cantieristica edile, al controllo del parco macchine utilizzate in tutti i settori lavorativi – in particolare in quelli a più alto indice di gravità infortunistico – ai requisiti tecnici degli ambienti di lavoro e dei nuovi insediamenti produttivi, al controllo della sicurezza dei palchi per pubblici spettacoli, alla valutazione del rischio elettromagnetico nelle aziende, alla valutazione delle atmosfere esplosive ed alle procedure da adottarsi nei casi specifici per la protezione dei lavoratori, alla verifica dell'implementazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'art. 30 del Testo Unico in base alle norme OHSAS 18001, ecc, ecc.

I livelli essenziali di assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato ad assicurare definiscono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relative alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Com'è noto, tali livelli includono, oltre all'assistenza ospedaliera e distrettuale, quella collettiva in ambiente di vita e di lavoro. In particolare, in quest'ultimo ambito la normativa attribuisce ai dipartimenti della prevenzione specifiche funzioni di assistenza, tra cui, oltre alla tutela igienico-sanitaria, la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la sanità pubblica veterinaria, anche la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici connessi agli ambienti di lavoro e di vita.

Tuttavia si riscontrano due anomalie importanti in questi settori/strutture:

1. Il dirigente medico presiede nella gran parte dei Servizi SPSAL italiani la direzione degli stessi, con ruoli di comando nei confronti di dirigenti ingegneri anche su questioni che non sono di competenza sanitaria;
2. il profilo medico in queste strutture, dal punto di vista contrattuale, gode di maggiori benefici remunerativi rispetto all'analogo profilo tecnico-professionale-amministrativo (ambito nel quale sono inquadrati gli ingegneri dei dipartimenti di prevenzione) in quanto, a differenza del tecnico, il medico percepisce due indennità aggiuntive che fanno lievitare il proprio stipendio. Questo accade in tutte le Regioni d'Italia. Parliamo di oltre 2.000 € mensili a parità di ruolo e funzione.

Per quanto attiene al punto 2), in effetti è previsto che una Struttura complessa territoriale di tipo medico si differenzi da un'analoga Struttura complessa professionale-tecnica-amministrativa (PTA) per due voci sostanziali presenti in busta paga per il ruolo sanitario e non presenti per il ruolo tecnico: l'indennità di esclusività di rapporto e

l'indennità di specificità medica. Tali voci, a partire dalla data del 01/01/2009 (come da CCNL) sono così quantificabili:

- *indennità di esclusività di rapporto* 1.421,02 €
- *indennità di specificità medica* 645,57 €

che in totale comportano una differenza “Δ” in busta di 2.066,59 €. Su tale cifra occorre tuttavia considerare anche il contributo degli oneri riflessi [C.P.D.E.L.(23,80%), INADEL PREVIDENZIALE(2,88%) e IRAP(8,5%)] che fanno lievitare il costo totale per l'Amministrazione a circa **2.800,00 €/mese**.

Si pensi in particolare al Servizio di Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro delle AA.SS.LL. che all'interno del Dipartimento di Prevenzione è deputato al controllo ed alla vigilanza del rispetto della normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dal Testo Unico in materia, ovvero il D.Lgs. 81/08 e smi.

Da tali considerazioni, constatato di fatto che il Servizio PSAL è essenzialmente un Servizio a prevalente competenza tecnica, visto che è possibile attribuire ad un dirigente tecnico la direzione di un siffatto Servizio, come del resto avviene con efficienza in altre parti d'Italia¹, visto che tutte le P.A. devono improntare il loro operato al rispetto dei criteri fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (il “buon andamento” della P.A. sancito anche dalla stessa Costituzione), appare evidente che quelle AASSLL che hanno consentito ad un dirigente medico di ricoprire il ruolo di direttore del servizio non hanno messo in pratica quanto poco sopra affermato².

Si chiede, pertanto, vista anche la spending review nazionale, un Vs. autorevole intervento allo scopo di ripristinare quanto prima proprio quell'**efficacia**, quell'**efficienza** e quell'**economicità** dell'azione amministrativa, da sempre evocate (L. 241/90 e seguenti) ma, in questo caso, mai completamente e concretamente perseguite.

Visti i continui richiami ed appelli alla Prevenzione antinfortunistica del Capo dello Stato e delle Istituzioni tutte, è ormai opportuno che l'organo principale deputato alla vigilanza, cioè la ASL locale, per il tramite del Servizio sopra detto, sia reso più efficiente e soprattutto sia “**uniformato**” in tutta la penisola.

Esistono in effetti, allo stato attuale, alcune AASSLL in Italia nelle quali il direttore di tali Servizi è un dirigente medico ed altre dove invece il direttore è un dirigente ingegnere: si riscontra che tra queste ultime, dirette da un ingegnere, ne esistono alcune di elevata eccellenza operativa (*Toscana, ecc.*).

Pertanto è opportuno che si faccia chiarezza a livello interregionale ma soprattutto nazionale su questo fondamentale settore dell'attività pubblica istituzionale e ciò anche e soprattutto al fine di ridurre un danno sociale enorme come quello degli infortuni sul lavoro che, nonostante la crisi economica, continua a flagellare il nostro Paese: non si può morire così facilmente a causa del lavoro e non si può gestire

¹ Si veda l'organigramma “**ottimale**” del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lucca dove lo SPISAL locale è diretto da un **ingegnere** e prevede tre unità operative semplici interne: una inerente alla prevenzione e sicurezza diretta da un altro ingegnere, una relativa all'igiene e salute diretta da un medico ed una di coordinamento dei tecnici della prevenzione.

² Ciò ha causato un incremento di spesa per il personale che ha comportato maggiori costi a carico dello Stato: si pensi che in Italia ci sono almeno 150 SPSAL diretti da medici; moltiplicando l'incremento mensile di circa 2.800 € per 12 mensilità e per 150 servizi, si ottiene un risparmio annuo di circa 5.000.000 €. Se poi si considera che tale situazione dura da oltre 20 anni.... !!!

l'antifortunistica in generale senza mettere in campo la migliore squadra possibile dal lato dell'Amministrazione Pubblica. Questo è un **dovere "morale"** dello Stato.

Non è senz'altro difficile illustrare quali siano le diseconomie, se così vogliamo chiamarle, presenti all'interno del sistema "ASL", gli sprechi, e soprattutto la "non competenza" di dirigenti sanitari chiamati a dirigere, in molteplici AA.SS.LL. d'Italia, i settori tecnici di prevenzione e vigilanza territoriale. In buona sostanza appare alquanto forzato l'affidamento a profili medici della direzione di un settore estremamente tecnico come quello della vigilanza ed antifortunistica nei luoghi di lavoro.

Si potrebbe pensare di creare un settore, all'interno del sistema sanitario (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), esclusivamente tecnico deputato ai controlli della normativa antifortunistica che è tecnica per definizione, i cui contenuti sono stati precedentemente enunciati: ci sono alcune AASSLL in Italia dove questo avviene e, guarda caso, sono quelle più avanzate nel panorama nazionale (*si citano alcune AASSLL della Toscana, come Massa-Carrara, Lucca, Grosseto, ecc; alcune ASL della Campania, della Puglia, della Valle d'Aosta, ecc.*).

Si pensi all'alta incidenza dell'attività di questo Servizio sul territorio e sugli operatori del settore, sulla prevenzione antifortunistica nei luoghi di lavoro, in sostanza sulle imprese e sui lavoratori: si concorderà sulla necessità che esso dia sempre e costantemente risposte efficienti, certe e qualificate, nell'interesse di tutta la cittadinanza e del tessuto sociale.

Gli incidenti e gli infortuni sul lavoro costano all'UE **476 miliardi di €** l'anno in base alle nuove stime globali. All'Italia quanto costano? Oltre il 3% (poco meno del 4%) del PIL. Stiamo parlando di un'enormità: una cifra che si aggira sui 30 miliardi di euro !!! Si pensi che se la gestione dei controlli e della vigilanza fosse EFFICIENTE DAVVERO (con i dirigenti tecnici messi a dirigere questi settori) non si riesca a diminuire questi costi????

Già una piccola percentuale di riduzione degli infortuni, che può avvenire mettendo le persone giuste a dirigere questi Servizi, potrebbe incidere molto ed in positivo sulle stesse manovre finanziarie.

Il fatto che si sia pensato di incrementare gli ispettori del lavoro è già un fatto positivo (*Finanziaria 2018-19*) ma occorre ricordare che gli ispettorati del lavoro si occupano principalmente di lavoro nero e regolarità contrattuali; il grosso dell'antifortunistica in generale è competenza dei Servizi PSAL delle AASSLL che sono rimasti fuori da interventi correttivi. La non competenza di dirigenti sanitari chiamati a dirigere, in molteplici AA.SS.LL. d'Italia, i settori tecnici di prevenzione e vigilanza territoriale è ormai evidente e sentita dagli stessi operatori dei Servizi che vengono diretti da un soggetto sanitario che non è in grado di supportarli in molte problematiche che necessitano di squisita competenza tecnica. Per non parlare degli errori interpretativi spesso commessi da tali direttori medici su inchieste di infortunio che prevedono competenze assolutamente tecniche. Esistono diversi casi in Italia in cui per un mero errore di competenza sono stati condannati imprenditori poi assolti in formula piena in quanto nulla avevano a che fare con determinazioni e dinamiche di eventi infortunistici che hanno coinvolto lavoratori (*vedasi ad es. la Sentenza di Appello del 26/09/2016 della corte di Ancona n°3204/2016, collegata alla 2261/2012 RG ed alla 1471/2006 NR, con la quale due imprenditori sono stati assolti con formula piena per non aver commesso il fatto, relativamente alla morte di un lavoratore in un cantiere edile. Nella vicenda è*

chiaro l'errore di chi ha condotto l'inchiesta, ovvero lo SPSAL di una ASL, diretto da un medico). Ciò ha generato e genera ulteriori costi allo Stato.

In buona sostanza appare alquanto forzato l'affidamento a profili medici della direzione di un settore estremamente tecnico come quello della vigilanza ed antinfortunistica nei luoghi di lavoro. Si potrebbe pensare di creare un settore, all'interno del sistema sanitario (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), esclusivamente tecnico deputato ai controlli della normativa antinfortunistica che è tecnica per definizione: ci sono alcune ASL in Italia dove questo avviene e, guarda caso, sono quelle più avanzate nel panorama nazionale (esempio: Reggio Emilia, dove è l'ing. Veronesi che è stato Direttore del Servizio PSAL fino a poco tempo fa; alcune ASL della Toscana, come Massa-Carrara, Lucca, Grosseto, ecc; alcune ASL della Campania, della Puglia, della Valle d'Aosta, ecc.).

In particolare le questioni da mettere in risalto sono:

- *ridefinire i requisiti e i percorsi formativi degli attori della sicurezza in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;*
- *promuovere la cultura della prevenzione attraverso il coinvolgimento sinergico tra professionisti ed organo di vigilanza;*
- *potenziare gli organi di vigilanza implementando le figure tecniche e valorizzando il ruolo strategico dell'ingegnere per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso una ridefinizione delle Strutture.*

Le attività del Servizio di Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) sono prettamente a carattere **tecnico** e **non medico**. Con ciò non si vuole intendere che i contenuti medici in questo settore non esistono, anzi ci sono e sono anche molto importanti, solo che sono preponderanti quelli di carattere tecnico.

Questo è il problema fondamentale di molti dei Servizi SPSAL sparsi lungo tutta la penisola: il Direttore del Servizio è un medico ma i contenuti delle attività sono prettamente tecnici e ciò è inconfutabilmente dimostrabile dai resoconti annuali disponibili a livello regionale (L.E.A.: Livelli Essenziali di Assistenza). Facciamo alcuni esempi (non esaustivi, ma che evidenziano chiaramente la problematica e sottolineano **l'evidente paradossale conflitto di competenze**):

- Come può un direttore medico di uno SPSAL valutare la relazione di un tecnico della prevenzione da inviarsi all'Autorità Giudiziaria in merito ad un infortunio dovuto al ribaltamento di un trattore agricolo riscontrato privo di *Roll Over Protection Structure (ROPS)*?
- Come può un direttore medico analogamente valutare l'operato dei tecnici della prevenzione in merito all'emissione di prescrizioni nel settore della cantieristica edile?
- Chi risolverà i dubbi del tecnico della prevenzione (ispettore) quando si troverà di fronte a casi in cui dovrà interpretare la normativa (tecnica)? Vedasi applicazione di norme UNI, vedasi il controllo dei dispositivi di sicurezza di macchine industriali, ecc. ecc.

Inoltre, ciò che maggiormente colpisce è che la figura dell'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nelle aziende è *"vocalionalmente"* un tecnico cui

dovrebbe logicamente corrispondere, quale interfaccia nella struttura pubblica, un soggetto con identica preparazione di base, cosa che invece non avviene. Pertanto, si potrebbe evocare con giusto diritto che il Direttore di tutto il Servizio fosse un tecnico anziché un medico.

Nella situazione attuale si giunge all'assurdo che gli ingegneri dirigenti di uffici e servizi che si occupano di prevenzione e sicurezza, pur appartenenti al ruolo professionale, hanno collaboratori (talvolta anche dirigenti laureati, medici e non medici) cui è riconosciuto il ruolo sanitario in quanto esplicano direttamente attività volte alla tutela della salute; gli ingegneri dirigenti stessi, cui compete la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi istituzionali del servizio, invece non svolgerebbero tale tipo di attività. **In altri casi, la maggioranza per giunta, gli ingegneri dirigenti sono sottoposti ad un direttore medico anche su aspetti di competenza tecnica, generando spesso conflitti non facilmente risolvibili e spesso a danno della prevenzione antinfortunistica, pertanto a danno della collettività e dell'utenza.** Si veda sull'argomento la **Circolare n° 245/XVIII Sess./2013** la quale sottolinea l'importanza del ruolo strategico dell'ingegnere nei Dipartimenti di Prevenzione e l'effettiva possibilità che lo stesso possa assumere incarichi dirigenziali di assoluto rilievo (parere CNI del 10/06/2013).

Si viene a creare, pertanto, da un lato una situazione di manifesta sperequazione, per la quale diversi soggetti, per il motivo di appartenere a ruoli distinti, pur svolgendo equivalenti funzioni e assumendo le medesime responsabilità, vengono a possedere diritti diversi e diversi livelli di retribuzione. D'altro lato si denota una certa forma di discriminazione della figura dell'ingegnere della prevenzione il quale non ha una chiara autonomia tecnica organizzativa che invece sarebbe richiesta ed auspicata per il buon funzionamento della P.A. Non sfugge in tal caso che all'interno ed ai vertici del Ministero del Lavoro viene riconosciuta in via prioritaria la presenza qualificata di soggetti di ruolo ingegneristico nel campo della prevenzione degli infortuni.

Inoltre, nell'ambito più tradizionale delle funzioni di gestione delle strutture sanitarie (uffici tecnici), già adesso alle professioni emergenti, come gli ingegneri clinici (per i quali già da tempo esistono specifici corsi di laurea e corsi post laurea in ingegneria come le scuole di specializzazione di ingegneria clinica), spetta di seguire l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari, di curare il loro impiego sicuro, appropriato ed economico e di collaborare fattivamente con i medici e gli altri operatori sanitari nell'utilizzazione di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici. In futuro, infine, con lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e con l'integrazione sempre più spinta tra informazioni diagnostiche (diagnostica per immagini e simili) e sistemi informativi, ci sarà sempre più necessità di senso analitico e modello ingegneristico per dare risposta ad una domanda tecnologica sempre più serrata.

Gli ingegneri rivendicano, pertanto, la loro giusta dignità professionale, il loro preciso ruolo culturale, dove l'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, sia esercitata nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità, e anche, ma soprattutto, sulla base di un paritetico inquadramento

giuridico dei profili professionali che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale.

Si ritiene essenziale, nell'ambito del riassetto sopra menzionato, il superamento delle discriminazioni evidenziate, anche attraverso la riqualificazione delle funzioni e la promozione della professionalità degli ingegneri della prevenzione appartenenti al Servizio sanitario nazionale integrata positivamente nella più generale riqualificazione delle attività svolte sul territorio dalle aziende, imposta dal progresso tecnologico e scientifico e dal mutato scenario del mercato, attualmente negata alle figure del ruolo professionale anche per l'esclusione dai nuovi programmi di aggiornamento professionale, previsti per il ruolo sanitario, che vanno sotto il nome di educazione medica continua. In conclusione, alla luce di quanto esposto, la presente proposta intende perseguire lo scopo di ricomprendere nel ruolo sanitario il personale del ruolo professionale degli ingegneri dei dipartimenti di prevenzione e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, chiarendo di fatto che ad una tale figura possa e debba essere riconosciuta la possibilità di assumere, laddove operi con le proprie specifiche competenze, **il ruolo di direttore di unità operativa complessa**, visti i contenuti squisitamente e prevalentemente tecnici dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle AASSLL.

Si chiede, per quanto su esposto, un Vs. autorevole intervento allo scopo di venire davvero incontro alle esigenze della collettività producendo finalmente proprio quell'**efficacia**, quell'**efficienza** e quell'**economicità** che si pretendono da sempre dagli apparati dello Stato.

4. DEFINIZIONE DEL RUOLO DELL'INGEGNERE NELL'ENTE LOCALE – relatore Ing. Nicola Zotti

La presente missiva ha funzione e dovere di esporre le problematiche di un ufficio tecnico comunale nell'ambito di un Ente Locale (Comune).

Da anni si parla di un processo orientato alla riqualificazione del ruolo degli ingegneri ed, in generale, dei tecnici della P.A.: se è vero che la discussione sul ruolo professionale e la contrattazione separata è ancora in corso tra i soggetti che partecipano ai tavoli di contrattazione collettiva, è altrettanto vero che, nel frattempo, si sta assistendo ad un generalizzato depotenziamento e ad una sostanziale dequalificazione del ruolo dei professionisti della pubblica amministrazione.

La considerazione si fonda su dati oggettivi:

- In primo luogo va osservato che le strutture tecniche ed i centri di competenza che qualificavano l'apporto professionale degli ingegneri stanno scomparendo progressivamente. Basti pensare al Genio Civile che è stato sciolto come organismo centralizzato ed è stato disperso all'interno degli assessorati regionali ai lavori pubblici con il risultato di far scomparire un altro centro di eccellenza che in passato ha avuto un ruolo importante anche rispetto alla produzione tecnico legislativa.

Addirittura, allo stato, la maggior parte dei Comuni si sono dotati di struttura adibita alle mansioni proprie del Genio Civile, a mio avviso, non sempre organizzata per carenza di personale qualificato e, quindi, alquanto precario, il cui responsabile è proprio l'apicale della struttura tecnica comunale.

Basti pensare, per altri settori, allo scioglimento dell'ENPI, organismo da sempre caratterizzato da un approccio tecnico ingegneristico rilevante, passato sotto il controllo dell'ASL e, quindi, funzionalmente oggi dipendente dai medici e non più dagli ingegneri.

Allo stesso tempo sono passate alle ASL anche strutture come l'ANCC, l'Ente che si occupava della combustione con una conseguente marginalizzazione della componente ingegneristica.

- Il ruolo tecnico viene sempre più esternalizzato mentre gli ingegneri dipendenti vengono ridotti a meri burocrati a cui spetta al massimo la funzione di validare le attività svolte all'esterno, funzione addirittura ancora più delicata e di massima responsabilità civile e penale, in considerazione della insufficiente tempistica per attuazione dei bandi regionali e nazionali.

In pratica si assiste ad un progressivo trasferimento delle competenze ingegneristiche/tecniche a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche con il risultato che il potere decisionale tecnico tradizionalmente in capo all'organizzazione pubblica committente, viene sottratto al controllo amministrativo dell'Ente.

La perdita del controllo interno da parte degli ingegneri/tecnici dipendenti rispetto alle attività poste in essere dalle amministrazioni pubbliche appare anche come il risultato della giustapposizione di una dirigenza di tipo burocratico amministrativo alle strutture tecniche.

Il progressivo impoverimento della capacità di elaborazione tecnica delle amministrazioni dipende, cioè, dalla perdita decisionale e diretta della classe ingegneristica sui processi interni. Il risultato finale è che l'amministrazione, che ha il compito di curare concretamente gli interessi della comunità, anche rispetto alle decisioni tecniche, non è più in grado di esercitare tale funzione.

Ampliando la prospettiva sembra essere venuto a mancare soprattutto nella fase alta dei processi decisionali pubblici, il controllo e l'indirizzo della classe ingegneristica a tutela della professione stessa. La distanza, se non la vera e propria estraneità quando non subalternità degli ingegneri rispetto alla classe politica, ha condotto (al contrario di quello che è accaduto per i medici o gli avvocati) ad un progressivo distacco della pubblica amministrazione dai compiti tecnici, con il risultato di affidare alle mere logiche di mercato, la erogazione di servizi specialistici e, con essi, anche il controllo sulle attività e sulle decisioni tecniche.

Negli ultimi tempi si è assistito anche a forme contrattuali (CNEL 2016/2018) sulla carta favorevoli soprattutto per i funzionari dei piccoli comuni che non sono dirigenti ma sono apicali del settore di appartenenza (Ufficio Tecnico), previo aumento della indennità di posizione annuale; tale vantaggio si arena con la determinazione di tale indennità (somme inferiori al massimo previsto dalla norma) nel decreto sindacale di nomina del responsabile, a causa dei soliti problemi di bilancio evidenziati per mascherare i problemi "politici" di equilibrio tra i dipendenti, salvaguardando, in tal senso, anche la figura dell'unico dirigente dell'Ente (Segretario Comunale), figura ben protetta dalla casta, e, ahimè, dimenticando lo sproporzionato carico di lavoro e la complessità dei procedimenti in capo all'ingegnere/tecnico dipendente.

Si evidenzia, a tal fine, che all'ingegnere dipendente comunale è demandata essenzialmente la gestione del territorio, connotata dalle sottoelencate esplicitazioni:

strumenti urbanistici generali e particolari, piani per insediamenti produttivi ed attività connesse, procedure espropriative, progettazioni e direzione lavori per la

realizzazione di opere pubbliche nella loro interezza, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al patrimonio edilizio del Comune, alla rete fognaria e viaria, al verde pubblico ed alle aree demaniali con elaborazioni di perizie, gestione e raccolta rifiuti solidi urbani, attività di Responsabile Unico del Procedimento, direzione dei lavori e di collaudi, rilascio di permessi ed autorizzazioni in materia di edilizia privata e sovvenzionata, difesa del suolo e protezione idrogeologica, interventi in materia di ambientale, prevenzioni incendi, gestione dei servizi di acquedotti e fognature, gestione dei lavori pubblici ed edilizia privata cimiteriale, rapporti funzionali con il pubblico rappresentati da privati cittadini ed operatori privati e pubblici dei servizi afferenti le competenze dell'UTC, predisposizione e gestione operativa di bandi di gara, gare di appalti, convenzioni e contratti e relativa gestione degli stessi riferiti ai lavori pubblici, programmazione relativa alla gestione di beni e servizi di uso generale etc... predisposizione di atti consiliari e di giunta e, quindi, legittimità con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica (art. 49 TUEL) ed amministrativa....

In questo scenario di scarsa capacità di autotutela professionale, non ci si può stupire delle difficoltà che emergono nel superare le difficoltà della discussione sulla contrattazione separata e sul ruolo unico e/o sul contratto specifico per i tecnici degli Enti Locali. Se è vero che mancano i fondi pubblici per valorizzare i professionisti è altrettanto vero che i sindacati non hanno uno specifico interesse a sostenere il ruolo unico e/o il contratto specifico: con esso, di fatto, si introdurrebbe un elemento di frammentazione nel sistema del lavoro dipendente con il rischio di aprire svariati tavoli di contrattazione tutti al di fuori del controllo sindacale.

Diventa necessario individuare aree di contrattazione separata nel pubblico impiego per i professionisti. Per le organizzazioni professionali è, invece, proprio l'istituzione del ruolo professionale unico e/o contratto specifico, la sola strada possibile per valorizzare e difendere e, quindi, garantire una effettiva crescita professionale dei professionisti interni alla pubblica amministrazione.

La richiesta della istituzione del ruolo professionale e/o contratto specifico non è una presa di posizione corporativa: il potere discrezionale e l'autonomia decisionale tendono a prevalere nell'apporto professionale dell'ingegnere dipendente. Inserire questa categoria di lavoratori specializzati nell'alveo del lavoro subordinato, appare una scelta assolutamente inadeguata.

L'indifferenza sindacale e la carenza di risorse non basta a spiegare l'inerzia del sistema ad avviare compiutamente il processo di istituzione del ruolo professionale e/o contratto specifico creando un percorso distinto per i dipendenti della pubblica amministrazione con forti tratti di competenza e specializzazione. La società nel suo complesso e lo stesso settore pubblico dichiarano, assiduamente, che il momento del lavoro deve valorizzare l'apporto di professionalità.

Va evidenziato che si riscontra una certa difficoltà ad accettare il cambiamento anche tra gli stessi ingegneri soprattutto se il cambiamento viene percepito, a fronte di una maggiore autonomia e retribuzione, come un fattore di potenziale insicurezza.

Se non si governa il cambiamento aprendo a forme nuove di rapporto di lavoro, come ad esempio modelli di lavoro "convenzionato" inteso come via di mezzo tra subordinazione e libera professione, si rischia di doverne subire gli effetti di una posizione di subalternità e debolezza.

In questo scenario di forte difficoltà anche gli Ordini ed il Consiglio nazionale non devono avere un ruolo troppo passivo e, quindi, aprirsi alla realtà professionale degli ingegneri dipendenti. Si auspica, pertanto, proprio una cooperazione tra Ordini, Consiglio Nazionale ed associazioni sindacali professionali del pubblico impiego al fine di poter dischiudere nuove prospettive di intervento a tutela degli ingegneri dipendenti.

Le organizzazioni sindacali, potendo interfacciare con i tavoli di trattativa sindacale in cui sono ammesse, potrebbero riportare in quelle sedi anche le posizioni degli Ordini e del Consiglio Nazionale, rafforzandone il ruolo strategico.

5. DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEGLI STUDI PROFESSIONALI E DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA – relatore Ing. Giuseppe Di Gioia

E' di fondamentale importanza rilanciare la trasformazione digitale dell'amministrazione italiana e del Paese, nelle sue varie articolazioni.

Occorre ribadire con forza l'esigenza di una progettazione dei servizi delle PA *digital by default e Cloud First*, ovvero "digitale per definizione" e "*Cloud come prima opzione*": le pubbliche amministrazioni devono fornire servizi digitali basati su Cloud come opzione predefinita. Bisogna ampliare ed adeguare la capacità di connessione delle amministrazioni, al fine di consentire a cittadini e imprese di usufruire dei servizi pubblici in un modo efficace ed efficiente, di adeguare il proprio livello di sicurezza, la capacità di cooperazione con altre amministrazioni. Bisogna inoltre effettuare un controllo sulla reale conformità delle PA rispetto ai livelli di sicurezza agli standard internazionali e alle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. Risulta allora strategico per il sistema Paese e per il rilancio della libera professione di ingegnere:

- Investimenti per il potenziamento delle infrastrutture immateriali e dei livelli di connettività
- Rilanciare con forza la Transizione al digitale delle PA, coinvolgendo, quando le competenze interne non siano sufficienti, consulenti esterni di comprovata capacità (non basta incaricare un dirigente come responsabile della transizione al digitale, ma bisogna definirne i requisiti minimi – laurea in ingegneria del terzo settore e iscrizione all'Albo di riferimento – e, nel caso, mettere a disposizione risorse per l'approvvigionamento di dette competenze all'esterno)
- Incrementare i livelli di sicurezza delle PA
- Tutelare la professione dell'ingegnere dell'Informazione (ingegneri informatici, delle telecomunicazioni, elettronica, biomedica, ecc...), professione regolamentata dalla norma e a cui quindi giuridicamente dovrebbero essere riconosciute attività riservate: purtroppo ad oggi gli ingegneri dell'informazione lavorano e competono con profili professionali di ogni genere, a scapito della qualità. Bisogna quindi intervenire per definire ed estendere il campo delle attività che per legge non possono essere svolte da chi è privo di questa qualifica professionale
- Suggestiamo l'adozione del paradigma dell'innovation manager anche per la PA, immaginando di supportare le innovazioni con i profili professionali di

riferimento dell'albo degli ingegneri e proposte di intervento simili a quanto fatto in Italia con il piano Industria 4.0 per il settore industriale

- Occorre operare per consentire di considerare le opere e le attività afferenti all'ICT come parte integrante di opere pubbliche e quindi l'inserimento delle relative voci nei prezzari regionali
- Puntare su consulenti informatici esterni per rafforzare i processi di digitalizzazione delle scuole
- Effettuare un audit dei fabbisogni formativi dei responsabili della transizione al digitale interni alla PA
- Riorganizzare l'amministrazione al fine di diffondere i sistemi di identità digitale all'interno della stessa Pa (domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico).

6. SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – relatore Ing. Nicola Zotti

La proposta nasce dall'ormai non più procrastinabile necessità di avviare i cantieri edili con una tempistica in linea con quella attiva in ogni altra nazione capace di attrarre investimenti e creare ricchezza. Tale esigenza che prima della crisi pandemica era una condizione determinante per essere competitivi, ora diventa una condizione vitale ed indispensabile per riavviare un'economia gravemente compromessa dagli effetti prodotti dalle limitazioni derivanti dalle misure in atto per il contenimento del contagio virale.

Le modifiche apportate al vigente testo unico per l'edilizia sono finalizzate al raggiungimento del seguente obiettivo:

RIDUZIONE DEI TEMPI PER OTTENERE IL TITOLO NECESSARIO PER L'INIZIO DEI LAVORI

Per la riduzione dei tempi si propone la sostituzione del permesso di costruire con la segnalazione certificata di inizio attività e la sostituzione dell'autorizzazione sismica con il deposito, nonché la riduzione dei tempi per ottenere i prescritti pareri, anche con modifica di alcune disposizioni legislative (L.64/74 – D.lgs.42/2004).

Il documento proposto è redatto in bozza, in quanto risulta necessario ancora elaborare le ipotesi di modifica delle disposizioni legislative nazionali e regionali che intervengono quando sono presenti vincoli ambientali che richiedono valutazioni di impatto ambientale, valutazioni di incidenze o valutazioni ambientali strategiche.

In ogni caso, già l'attuale bozza, se applicata, consentirebbe, al netto degli interventi soggetti alle procedure ambientali innanzi indicate, di poter iniziare i lavori nel termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o in caso di richieste di integrazioni nel termine massimo di sessanta giorni.

(Segue allegato)

7. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – relatore Ing. Giacomo Pucillo

Attualmente si assiste ad un fenomeno moltiplicativo di soggetti che dichiarano di occuparsi di sicurezza, ma pochi sono quelli che di fatto si occupano di attività sul campo direttamente sui cantieri. Più in particolare voglio dire che molti sono quelli che, anche con cospicui finanziamenti -e pur con nobili principi- si dedicano allo studio, alla ricerca, alla promozione della sicurezza, mentre pochi sono quelli che si recano sui cantieri per il controllo della loro effettiva ed efficace sicurezza (solo le ASL e gli Ispettorati del lavoro). Tutto ciò, peraltro, senza che vi sia un benché minimo coordinamento concreto, con la precisazione che, laddove esso viene tentato, è destinato ad un naturale fallimento, per la mancanza di poteri effettivi di coordinamento e soprattutto a causa delle autonomie organizzative dei singoli soggetti o istituti interessati.

Questa prima considerazione conduce alla riflessione che **una ed una sola è la via di uscita: “la creazione di un organismo unico capace di autogovernarsi e autocoordinarsi per assicurare un unico obiettivo che è “la sicurezza dei lavoratori”.**

Dare i compiti di vigilanza tecnica ed amministrativa oggi di competenza frammentata tra AASSLL, Ispettorati Provinciali del Lavoro, INPS, INAIL, Carabinieri, ecc., con evidenti ripercussioni sui datori di lavoro che si trovano ad essere oggetto di ispezione da più organi per materie simili.

E' il caso di suggerire di concentrate tutte queste attività in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro o **la formazione dell'AGENZIA per la SICUREZZA**". Intendendo per intervento un accesso non di tipo repressivo ma di tipo partecipativo nel senso innanzi citato. Questo primo intervento è teso al controllo degli aspetti essenziali di sicurezza, fornisce –in un clima di assoluta serenità e concertazione un'assistenza tecnica che conduce ad impartire precise indicazioni-prescrizioni tecniche ed organizzative di sicurezza (in questa fase l'imprenditore non deve aver nessun timore, egli deve essere collaborativo e partecipativo). In un secondo momento si procederà alla verifica delle prescrizioni (in tempi ristretti) e solo qualora la situazione in cantiere, benché sollecitata, non è stata adeguata agli standards prescritti, si procederà con immediatezza alla sospensione delle lavorazioni ovvero di tutto il cantiere, subordinando la ripresa alla dimostrazione dell'avvenuto adeguamento, per il quale è sempre possibile la richiesta di assistenza all'AGENZIA.

In definitiva, l'attività perde il carattere repressivo, acquista il carattere di partecipazione assistita, **garantisce che nessun cantiere resta senza intervento**, e solo quei cantieri che proprio non si adeguano, anziché finire sotto procedimento penale, incorrono nella disposizione di “sospensione dell'attività –pericolosa-”

Ecco il PATTO PARTECIPATIVO ASSISTIVO.

Con questo sistema, appare veramente scongiurata l'ipotesi di poter pensare all'ispezione come un fatto “eventuale”, così come non appare più perseguibile il rinviare l'attuazione delle misure di sicurezza e quindi in definitiva, il rischio, dovendo essere eliminato o ridotto all'origine, non potrà mai più prefigurarsi come uno dei tanti “fattori di rischio d'impresa”.

Questa impostazione porterebbe anche un altro indubbio vantaggio che è quello di

liberare la magistratura penale di un gravoso carico di lavoro (attualmente prevalentemente avente carattere formale ai sensi del D.Lgs.758/94) così da potersi dedicare con più efficacia agli altri e molteplici processi e ridurre i tempi di definizione.

Una simile istituzione potrebbe costituire un passo importante per un approccio sistematico nell'affrontare il problema in esame, così da coglierne i seguenti aspetti di non poca rilevanza operativa:

- **Unificazione di tutti gli enti e/o organismi** che direttamente o indirettamente si occupano, o meglio vogliono occuparsi di sicurezza, intesa come interventi diretti sul campo e cioè direttamente sui cantieri. Penso all'Ispettorato del Lavoro, alle ASL, all'ISPESL, all'INAIL, all'INPS, ai CPT ecc.
- **Aumento della forza impegnata** con pari attribuzioni, competenze e poteri. Ciò consentirebbe una copertura più razionalizzata del territorio con la possibilità di tendere ad una vera presenza in cantiere dell'istituzione (presenza intesa come innanzi detto e non come oggi si concretizza).
- **Osmosi delle esperienze** dei vari operatori appartenente oggi ai vari soggetti, così da raggiungere livelli qualitativi professionali e sociali più elevato, soprattutto in termini di comportamenti omogenei e non conflittuali ed evitare la corsa all'accaparramento di competente di un organo rispetto all'altro, dispiegando fiumi di teorie interpretative sulle attribuzioni previste da leggi e regolamenti, purtroppo sempre meno chiarificatori.
- **Motivazione del personale** e uniformazione della loro dignità professionale nel raggiungimento dell'obiettivo (si osservi che oggi il trattamento economico degli operatori del settore, ISPESL, INPS, ASL, ISPETTOIRATO del LAVORO, Comitati paritetici ecc, è estremamente sperequato e quindi causa di scarsa motivazione unidirezionale)
- **Formazione di una forza operativa di qualità** che ben può essere in grado di costituire la base per un effetto moltiplicatore di professionalità mediante il progressivo inserimento di nuovo personale. Oggi, infatti, si sente la mancanza di un adeguato turn over del personale addetto, quello dotato di un valido bagaglio di esperienza, rimasto ancora in servizio, è stato "sparpagliato" presso i vari enti e istituzioni, spesso ha perduto la propria identità a causa del trasferimento dei compiti, e soprattutto non ha avuto modo di trasferire le proprie esperienze ai nuovi assunti, perchè non vi sono state nuove assunzioni. Se le cose continueranno ad andare come stanno andando, il limitato patrimonio di esperienze acquisito, ancora disponibile, è destinato a disperdersi e perdersi definitivamente nei prossimi 10 anni (il target di età è dell'ordine dei 55-65 anni).
- **Assunzione di nuovo personale ovvero stipula di convenzioni** con Ordini e Collegi professionali e Università per l'inserimento di giovani professionisti e giovani laureati e diplomati in affiancamento agli ispettori dell'AGENZIA, magari mediante progetti di formazione triennali finanziati dalla UE per il conseguimento di una laurea breve di "vero" "Esperto della prevenzione". Tale progetto potrebbe interessare inizialmente circa 1000 unità e ripetuto annualmente secondo necessità, così da prefigurare un percorso di formazione sul campo in grado di preparare nuove figure professionali specializzate, da indirizzare sia nelle nuove assunzioni presso le AGENZIE e sia per l'immissione di tali figure nel mondo del lavoro quali responsabili e/o addetti dei servizi di prevenzione.

La proposta appena rappresentata ha evidentemente una valenza eminentemente tecnica, appare, però, opportuno utile fornire anche qualche elemento di carattere

economico.

In tal senso, si può osservare che ormai legislativamente si va affermando sempre più il principio secondo cui il committente, nel definire il progetto e il computo economico dell'opera da eseguire, deve individuare e stimare i **costi per la sicurezza**, peraltro non soggetti a ribasso. Ora, se si lega l'opera da eseguire ai costi per la sicurezza, e il tutto viene inquadrato in un **patto sociale di sicurezza** che vede uniti istituzioni, imprenditori e parti sociali, sembra perseguibile la seguente tesi.

Il committente stima i costi della sicurezza in fase di progettazione, lo stesso committente e l'impresa esecutrice, congiuntamente, notificano preventivamente all'AGENZIA per la SICUREZZA la data di inizio lavori, l'importo lavori e la stima dei costi per la sicurezza.

Il committente, prima dell'inizio lavori ovvero contestualmente, versa all'AGENZIA per la SICUREZZA un importo pari all'1% (esempio) della somma stimata per i costi della sicurezza. Tale importo costituisce "ritenuta di sicurezza alla fonte" non costituisce reddito per l'impresa, viene completamente scorporato dall'importo lavori ed è destinato al funzionamento dell'AGENZIA per l'assistenza ai cantieri.

In tale ottica, la liquidazione dei costi per la sicurezza è subordinata all'esito positivo della visita in cantiere dei funzionari dell'agenzia e alla verifica del coordinatore per la sicurezza che rilascia, parallelamente al Direttore dei Lavori, una certificazione di avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza e dei relativi costi, secondo gli stati di avanzamento lavori.

Ciò potrebbe costituire non solo una forma di garanzia consulenziale ma anche una forma di autofinanziamento per l'AGENZIA per non gravare esclusivamente sul bilancio dello stato

In conclusione, la presente proposta operativa ha lo scopo di sollecitare un riordino generale dei controlli sui cantieri e fare sì che vi sia un unico soggetto istituzionale in grado di attuare un controllo del territorio, fondato su un patto sociale di sicurezza che si esplica con una partecipazione sociale assistiva alle imprese, con l'obiettivo di formare progressivamente una cultura della sicurezza basata sul consenso e non sulla repressione.

Chi come me da tempo è impegnato operativamente nello studio e nella ricerca di metodologie applicative delle misure tecniche ed organizzative in materia di sicurezza ed igiene, non può assistere inerte a quanto drammaticamente accade ogni giorno; non crede alle soluzioni tampone, non accetta che i convegni, congressi e seminari si limitano a fotografare l'inaccettabilità della situazione: proprio per questo ognuno di noi, quando più conosce ed è esperto della materia, ancor più deve superare la fase della mera analisi e deve proiettarsi nella fase di una proposta concreta operativa e programmatica capace di incidere sull'immediato, sul medio e lungo termine.

Questo vuole essere il senso della mia proposta, alla quale mi auguro ne vengano affiancate altre, ed insieme costruire una possibile prospettiva di riflessione politica e sociale per poi accedere velocemente ad un iter legislativo parlamentare teso alla **RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SICUREZZA ITALIANO**.

8. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER ACCELERARE I PROCESSI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE – rel. Ing. Nicola Zotti

CRITICITA' 1):

La maggioranza delle risorse necessarie per la realizzazione di un'opera pubblica sono attivate mediante avvisi che subordinano la richiesta da parte dei potenziali beneficiari (comuni, province, enti, privati) alla preventiva approvazione della progettazione esecutiva dotata di tutti i pareri.

Occorre, a tal proposito, fare alcune riflessioni:

A) LA NORMATIVA ATTUALE PREVEDE CHE L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IMPONE L'OBBLIGO DI AVERE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

Infatti,

a1) **l'art. 191 del T.U. degli enti locali** prevede che “Gli enti locali **possono effettuare spese** solo se sussiste **l'impegno di spesa** contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5” [...] “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore (es. il professionista a cui è stato affidato l'incarico, ndr) e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.

Sul punto anche le Sezioni unite con sentenza n. 12195 del 2005 hanno avuto modo di pronunciarsi nel senso che la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali **affidano ad un professionista privato l'incarico** per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte (**copertura finanziaria**), e che l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Pertanto, perché l'Ente resti giuridicamente vincolato per il pagamento del compenso al professionista per l'opera professionale da lui prestata, è necessario che sussistano tutti i seguenti adempimenti:

- 1) la delibera di **affidamento dell'incarico**, che autorizza il dirigente a concludere il relativo contratto;
- 2) la conclusione di detto contratto tra il dirigente ed il professionista in **forma scritta**;
- 3) **l'esistenza di copertura finanziaria** (attestata dal responsabile del servizio finanziario), vale a dire la esistenza della imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio, che si riferisca all'oggetto della spesa stessa e che presenti la necessaria capienza e ciò al fine di evitare che vengano assunti impegni di spesa eccedenti i limiti della somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio.

b) **L'art.8-bis del vigente D. lgvo 50/2016** prevede che " Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento

del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

B) I BILANCI DEGLI ENTI QUASI SEMPRE NON DISPONGONO DI RISORSE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI PROGETTAZIONE.

In assenza di risorse, l'unica possibilità è il ricorso alla progettazione interna, ma solo quando nell'Ente esistono le condizioni per attivare tale procedura. Nella maggioranza dei casi le Amministrazioni pubbliche non dispongono di personale in numero sufficiente per far fronte ai carichi di lavoro ordinari o personale qualificato per espletare sempre tale attività.

C) IL TEMPO PREVISTO NEGLI AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, CORREDATA DALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, SPESSO, NON SOLO NON È COMPATIBILE CON QUELLO STRETTAMENTE NECESSARIO PER AVVIARE E CONCLUDERE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE PROGETTAZIONI, MA NON LO È SICURAMENTE CON I TEMPI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CON QUELLI PER OTTENERE I PARERI, PER ARRIVARE ALLE FASI DI VERIFICA E POI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE.

D) I TEMPI RIDOTTI E L'ASSENZA DI RISORSE COMPORTANO CHE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI PROGETTI RISULTANO INCOMPLETI - NON ADEGUATI O ERRATI, CON LA CONSEGUENZA DI INEVITABILI CONTENZIOSI SIA IN FASE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CHE IN FASE ESECUTIVA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE OPPURE DI INEVITABILI VARIABILI IN CORSO D'OPERA SE NON ADDIRITTURA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI.

E) LE RISORSE DISPONIBILI SONO SEMPRE NETTAMENTE INFERIORI RISPETTO ALLE ISTANZE PRESENTATE.

Ciò comporta un inutile perdita di tempo e di risorse per l'esame dei progetti allegati alle istanze da ammettere a contributo (un esempio recente è dato dai ritardi dei fondi del PON 2017/2018 per l'edilizia scolastica).

PROPOSTA 1):

IL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA, SI OTTIENE SOLO SULLA BASE DI CRITERI SPECIFICI DI PRIORITÀ (INDICI DI DEFICIT INFRASTRUTTURALI, ECONOMICI, SOCIALI, INDICATORI ISTAT, ECC.,...) INDIVIDUANDO PRELIMINARMENTE IL VALORE DELL'INTERVENTO CON RICORSO AI COSTI PARAMETRICI.

NELLO SPECIFICO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ASSEGNARE I FINANZIAMENTI POTREBBE ESSERE ARTICOLATA NELLE SEGUENTI FASI

- 1) Avviso per la presentazione delle istanze per il finanziamento dell'opera da selezionare in riferimento a criteri che considerano esclusivamente gli elementi di priorità specifici per la tipologia d'intervento (indici di deficit infrastrutturali, economici, sociali, indicatori ISTAT, ecc.,...)
- 2) Presentazione delle istanze con indicazioni dei requisiti e dell'importo necessario per la realizzazione dell'opera stimato mediante l'applicazione dei costi parametrici
- 3) Selezione delle opere finanziabili in funzione dei punteggi conseguenti all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 nei limiti delle risorse disponibili e comunicazione al soggetto richiedente dell'ammissione al finanziamento
- 4) Espletamento di tutte le fasi della progettazione delle opere da parte dei beneficiari a seguito dell'affidamento delle stesse a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal codice;
- 5) Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a tutti i livelli di progettazione nel rispetto del codice e del D.M.17/06/2016;
- 6) Affidamento delle indagini previste dai progettisti
- 7) Redazione dei vari livelli di progettazione con acquisizione dei pareri
- 8) Verifica, validazione e approvazione dei vari livelli di progettazione
- 9) Assegnazione definitiva delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento sulla base degli importi risultanti dai quadri economici dei progetti esecutivi approvati.

Tale procedura, oltre a snellire notevolmente l'istruttoria delle istanze che, svincolate dai progetti, avverrebbe su reali criteri di priorità vincolati alle effettive carenze territoriali, consentirebbe di espletare tutte le fasi che concorrono ad ottenere un progetto realmente cantierabile e a basso rischio di errori, ritardi e contenziosi, nel giusto tempo richiesto, garantendo la copertura finanziaria per rendere possibile il ricorso a professionalità esterne.

In tal modo il progetto riacquisterebbe il proprio ruolo di centralità, diventando lo strumento necessario e indispensabile per la realizzazione di un'opera efficiente, funzionale, ecosostenibile e durabile con ridotti costi di manutenzione, **spogliandosi della sola funzione a cui oggi è relegato che è quella di mero mezzo per ottenere il finanziamento dell'opera.**

Il progetto deve servire solo a realizzare l' "***opera migliore***", il finanziamento dell'opera deve dipendere solo dalle ***priorità*** che dettano la necessità di realizzarla. In tal modo, oltre ai vantaggi sopra descritti, si eviterebbero esecuzioni di interventi inutili, garantendo le effettive priorità per il soddisfacimento dei reali bisogni delle comunità.

CRITICITA' 2):

IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA COMPORTE TEMPI LUNGI PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE E NON SEMPRE GARANTISCE LA SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA IN CONSIDERAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELLE VALUTAZIONI.

PROPOSTA 2):

Modificare

a) il comma 3 dell'art. 95 eliminando la lett.b)

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'[articolo 50, comma 1](#), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#); ~~b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;~~ b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

b) il comma 4 lett. b dell'art.95 come segue:

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) e per i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del presente codice, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art.97.

9. INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI GIOVANI PROFESSIONISTI E AI PICCOLI E MEDI PROFESSIONISTI – relatore Ing. Nicola Zotti

CRITICITA' 1):

LE VIGENTI DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI SONO PENALIZZANTI NEI CONFRONTI DEI GIOVANI PROFESSIONISTI CHE SPROVVISTI (OVVIAMENTE) DEI REQUISITI DI NATURA PROFESSIONALE ED ECONOMICA RICHIESTI SI VEDONO DI FATTO PRECLUSA UNA CONSISTENTE FASCIA DI MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

PROPOSTA 1):

Modificare il comma 1 dell'art.83 come segue:

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (lett.b) e di capacità tecniche professionali (lett.c) non sono richiesti per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro.

CRITICITA' 2):

LE VIGENTI DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI SONO PENALIZZANTI NEI CONFRONTI DEI PICCOLI E MEDI PROFESSIONISTI CHE SE NELL'ARCO TEMPORALE DI DIECI ANNI HANNO SVOLTO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, DETERMINATA QUASI SEMPRE DALLA CRISI DI MERCATO, SI VEDONO PRECLUSO L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO .

PROPOSTA 2):

Dopo il comma 1 dell'art.83 sono aggiunti i comma 1bis e 1ter:

1bis - La dimostrazione della capacità economica e finanziaria (comma 1lett.b) con adeguata copertura assicurativa equivale a quella prodotta mediante il fatturato.

1ter - La capacità tecnica e professionale (comma 1lett.c) è dimostrata con l'avvenuto l'espletamento negli ultimi vent'anni: di servizi analoghi a quelli da affidare per un importo globale non superiore a due volte quello a base di gara e di due servizi di punta per un importo massimo compreso tra 0.40e 0.80 volte quello a base di gara. Il numero di unità richieste per la capacità organizzativa non può superare il doppio di quelle stabilite nel disciplinare di gara.

10.FONDI PSR – relatore Ingg. Antonello Cataffo, Paolo Verdino

Vista la grave situazione emergenziale di natura economica in cui versa il settore dell'edilizia, totalmente bloccato in questo periodo, a causa dal Covid19, si propone di velocizzare le procedure per addivenire nel più breve tempo possibile al rilascio dei decreti di concessione dei finanziamenti (DICA) e vengano aumentati, ove possibile, gli importi precedentemente stanziati sui vari bandi.

Infatti, la Regione Campania, nell'ambito dei fondi PSR, aveva programmato di destinare svariati milioni di euro per il finanziamento delle mis. 411 e e clustee 412-611, ad oggi tutto sospeso. Il bando della mis. 411, pubblicato ad agosto 2017, è scaduto il 03 maggio 2018 (sono trascorsi quasi 2 anni dalla scadenza) ed il bando della mis. 412-611, pubblicato ad ottobre 2017, è scaduto il 30 giugno 2018 (mancano poche settimane per 2 anni dalla scadenza).

Considerato che sono pervenute oltre 4.500 domande relative alle due misure sopra menzionate e che **solo** le graduatorie **provvisorie** sono state approvate soltanto pochi mesi fa.

Altresì, considerato che per finanziare tutte le domande pervenute sarebbe necessario stanziare complessivamente oltre 1 miliardo di euro e che al momento della pubblicazione dei bandi delle mis. 411 e 412-611 erano stati stanziati, rispettivamente, 64 milioni e 140 milioni (questi ultimi suddivisi in 90 milioni per la mis. 412 e 50 milioni per la mis. 611), si vuole portare all'attenzione di codesta spett.le Ente che il PSR Campania 2014-2020, e nello specifico le mis. 411 e 412-611, potrebbe rivelarsi uno strumento per risolvere il settore edilizio caduto in profonda crisi con l'emergenza sanitaria COVID 19.

11.PIANO NAZIONALE DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE MATERIALI PUBBLICHE E PRIVATE – relatori Ingg. Gennaro Mercaldo, Renato Lisi, Antonello Cataffo, Matteo Iannotti

La manutenzione delle opere pubbliche costituisce un'attività necessaria e obbligatoria per l'ente proprietario, tanto che la sua omissione comporta responsabilità per gli uffici che hanno il compito di garantirne l'esecuzione.

La giurisprudenza afferma costantemente che il controllo continuativo delle condizioni dei beni demaniali rientra negli obblighi (istituzionali) di manutenzione ordinaria, dai quali l'ente locale non può esimersi, ciò in quanto il progresso tecnologico predispone, oggi, degli strumenti di verifica più idonei, anche da remoto, a evitare insidie.

La manutenzione quindi è necessaria al fine di mantenere nel tempo **la funzionalità**, le caratteristiche di **qualità**, l'**efficienza** ed il **valore economico** della infrastruttura pubblica, però sempre più spesso si sente parlare di crolli (vedi ponte Morandi a Genova o il recente crollo del viadotto Albiano Magra ad Aulla) di cedimenti di segni di dissesto delle infrastrutture, di disastri idrogeologici, sismici.

Ad ogni disastro sismico o idrogeologico (terremoti, esondazioni, smottamenti, frane), ad ogni danno del sistema infrastrutturale (ponti, strade, ferrovie) o al patrimonio culturale si levano alte grida e mea culpa sulla mancata manutenzione, **ma tutto passa dopo pochi giorni, tutto si dimentica sino alla volta successiva.**

In Italia è sempre più evidente come il nostro straordinario patrimonio culturale e infrastrutturale sia in difficoltà per la sua enorme estensione, per la sua atavicità e per la carenza di risorse e diciamo tutta, per la mancanza della cultura della prevenzione.

È necessario cambiare strategia – anche in considerazione della attuale scarsità di risorse – per favorire interventi di “cura” e manutenzione costante, puntando tutto sulla prevenzione. Si può fare con attività ispettive e monitoraggi, anche di tipo speditivo, ma efficaci per la definizione delle urgenze e delle priorità di intervento. È inoltre possibile mettere sotto controllo il sistema di strutture ed infrastrutture con sistemi di controllo digitale, (smart preservation) avendo così a disposizione dati certi e in tempo reale.

Le ragioni che suggeriscono di favorire processi indirizzati alla prevenzione dei fenomeni del degrado con **attività programmate** di tipo ispettivo e manutentivo – piuttosto che più invasivi interventi di restauro e manutenzione straordinaria – sono da tempo note e largamente condivise, ma non hanno sinora trovato la disponibilità di efficaci apporti di carattere culturale e supporti di tipo finanziario, con defiscalizzazioni (come p. es. nel risparmio energetico) e primalità (si pensi solo all'IVA, che è al 4% sulla nuova costruzione, al 10% sugli interventi di restauro, al 22% sulle manutenzioni ordinarie).

Affrontare problemi di questa natura presuppone, dunque, la attivazione di più incisive e coraggiose **politiche di tutela** e di **gestione** del patrimonio edificato e dell'intero ambiente costruito.

Le strategie e le procedure connesse con la **manutenzione programmata**, inoltre, **consentono di risparmiare ingenti risorse** prevenendo il degrado con attività semplici e ripetute nel tempo. È da sempre risaputo (e lo dice anche un antico detto “*prevenire è meglio che curare*”) che tali attività possono avere un costo annuo molto contenuto rispetto al costo dell'intero restauro o di una manutenzione “pesante” o,

addirittura gli ingenti costi di ricostruzione per la perdita del bene, garantendo più elevati livelli di conservazione e fruibilità.

Le attività di controllo e cura avrebbero un forte impatto sulla funzionalità delle nostre strutture e renderebbero possibile un significativo incremento anche in termini lavorativi per i tecnici da mettere in gioco con un forte ritorno economico e occupazionale, a fronte, come detto, di esose ricostruzioni e di costi per effetto di tragici eventi.

Ma quale è il costo per i danni dovuti da una cattiva o nulla manutenzione?

Per quanto riguarda i danni prodotti, ad esempio, da eventi sismici (a parte i costi umani per le vittime), dati aggiornati al 2014 dicono che negli ultimi 50 anni lo Stato ha stanziato circa 120 miliardi di Euro per la ricostruzione, quando ne sarebbero bastati da 1/3 a 1/4 per la messa in sicurezza preventiva del patrimonio. **I costi economici della non-manutenzione** sono quindi molto, molto elevati.

Occorre quindi sottolineare che una manutenzione programmata avrebbe solo risvolti positivi in tema di RICADUTE OCCUPAZIONALI (addetti alla manutenzione ed al monitoraggio), RICADUTE ECONOMICHE (per il basso costo di una manutenzione programmata in luogo di una ricostruzione), CRESCITA DEL CAPITALE INTELLETTUALE (alta formazione per i tecnici impegnati nel monitoraggio).

CONCLUSIONE

Se non ora, quando?

Abbiamo tutte le conoscenze, competenze e abilità necessarie, e un Patrimonio straordinario da tutelare – la vera ricchezza del Paese – che, per dimensione ed estensione, non avremo mai le possibilità economiche per “ristrutturarlo” per intero: la **prevenzione**, con attività continue e costanti nel tempo, è davvero **l'unica strategia possibile e per i professionisti potrebbe essere un grosso volano di rilancio professionale e, perché no, economico.**

12. GESTIONE SEPARATA - relatore Ing. Nicola Zotti

E' noto che l'INPS, nonostante una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (art.18 comma 2 del D.L.98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella L.111 del 2011) e le numerose sentenze delle corti di merito che hanno dichiarato la soccombenza dell'INPS, iscrive d'ufficio, nella propria Gestione Separata, Ingegneri e Architetti, lavoratori dipendenti, che svolgono anche un'attività professionale.

Tutto ciò, risultando in contrasto col quadro normativo vigente, come di seguito illustrato, genera contenziosi con grave danno per i professionisti. Per meglio comprendere la problematica si rappresenta il quadro normativo vigente in materia contributiva di interesse degli ingegneri e degli architetti.

L'art. 38 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (comma 1) e **che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (comma 2).** La medesima norma costituzionale prevede altresì che “ai compiti previsti in questo articolo provvedono

organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato” (comma 4), ma che “l’assistenza privata è libera” (comma 5).

L'erogazione delle prestazioni previdenziali di base è garantita dallo Stato anzitutto attraverso forme di assicurazione obbligatoria contro i principali eventi che possono impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa.

L'ordinamento italiano, infatti, impone a tutti i lavoratori, al momento dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, di iscriversi a forme previdenziali gestite da enti pubblici, che si finanziano mediante l'imposizione di specifici contributi sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore. Si parla, a questo proposito, di previdenza obbligatoria, proprio perché l'adesione del lavoratore allo strumento previdenziale non è rimessa a una sua libera scelta, ma gli è imposta dal legislatore.

Il sistema di tutela obbligatoria previsto nell'ordinamento previdenziale italiano è strutturato in due settori di riferimento, l'uno destinato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e collaboratori, gestito dall'INPS (che attualmente include anche le ex gestioni INPDAP ed ENPALS), l'altro, indirizzato alle categorie di liberi professionisti, gestito dagli enti previdenziali di diritto privato, istituiti con Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Enti Pubblici trasformati in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato) e con Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (costituzione di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato).

Nello specifico l'ingegnere o l'architetto *che, oltre all'attività di lavoro dipendente, pubblico o privato che sia, contestualmente svolge attività libero professionale, con iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, è tenuto ai seguenti adempimenti contributivi:*

a	PER L'ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE	Contribuzione previdenziale obbligatoria nello specifico fondo INPS (Gestione dipendenti)
b	PER L'ATTIVITA' DI INGEGNERE O ARCHITETTO	Adempimenti previsti dalla disciplina previdenziale dell'Ente di diritto privato competente, nella fattispecie INARCASSA: -comunicazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affare derivanti dall'attività professionale; -versamento del contributo integrativo (4%)

L'INARCASSA, infatti, ha stabilito che se l'iscritto all'Albo è già titolare di una posizione previdenziale obbligatoria è **obbligato alla comunicazione della dichiarazione annuale dei redditi professionali prodotti e a versare alla cassa solo il contributo integrativo**, il tutto nel rispetto dell'art.3 del D.lgs.103/96 (delega art.2 comma 25 L.335/95). Nella sostanza INARCASSA obbliga gli ingegneri e gli architetti, già titolari di una posizione contributiva, ma iscritti all'Albo dei propri ordini professionali, al versamento di contributi previdenziali in forza della disciplina del

proprio statuto e della LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti).

Ne deriva che l'ingegnere o l'architetto che, oltre all'attività di lavoro dipendente, sia esso pubblico o privato, contestualmente svolge attività libero professionale, con iscrizione ad albo dell'Ordine Ingegneri o Architetti, non deve essere iscritto nella gestione separata dell'INPS prevista dalla L.335/95 (artt.25 e 26).

Tale conclusione trova conferma nell' art.18 comma 12 del DL 98/2011 (norma di interpretazione autentica dell'art.2 comma 26 L. 335/95), convertito nella L.11/2011 che sancisce: "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995."

Ne consegue che sono esclusi dalla GS Inps coloro che svolgono attività per la quale è richiesta l'iscrizione a un albo ovvero coloro che versano all'Ente di diritto privato di competenza quanto stabilito dallo stesso Ente, costituendo ciò inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art.2, comma 26 della L.8 agosto 1995, n.335, in coerenza con l'art.3 lett.d)del D.lgs.103/1996.

In conclusione, pertanto, l'ingegnere o l'architetto che, oltre all'attività professionale libera, esercita anche un lavoro dipendente ed è iscritto all'Albo dell'Ordine di appartenenza, non è tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata Inps, in quanto

- a) titolare di una posizione previdenziale obbligatoria presso il competente fondo INPS che gli garantisce il diritto stabilito dalla costituzione (art.38 della Costituzione);*
- b) obbligato al versamento all'INARCASSA del contributo integrativo.*

Nessuna altra imposizione contributiva a carico dell'ingegnere o dell'architetto che, oltre all'attività professionale libera, esercita anche un lavoro dipendente ed è iscritto all'Albo dell'Ordine di appartenenza, può essere considerata legittima.

PROPOSTA

All'art.18 comma 12 del DL 98/2011 (norma di interpretazione autentica dell'art.2 comma 26 L. 335/95), convertito nella L.11/2011 è aggiunto il seguente periodo:

Gli ingegneri e gli architetti che, oltre all'attività di lavoro dipendente, pubblico o privato che sia, contestualmente svolgono attività libero professionale, con iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, in quanto appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal

rispettivo albo professionale, non devono essere iscritti nella gestione separata INPS.

La presente proposta e le soluzioni ivi riportate per la semplificazione burocratica ed il rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza da COVID 19 sono indicative e non esaustive.

Si conferma la piena disponibilità dei relatori dei predetti punti a contribuire fattivamente allo sviluppo delle predette proposte.

Nel ringraziare per l'attenzione e con l'auspicio di vedere dei risultati tangibile per i professionisti che abbiamo l'onore di rappresentare, porgiamo distinti saluti.

Benevento, 17 aprile 2020

I Consiglieri

Ing. Giuseppe Di Gioia

Ing. Paolo Verdino

Ing. Gennaro Mercalo

Ing. Antonello Cataffo

Ing. Renato Lisi

Ing. Matteo Iannotti

Il Consigliere Segretario

Ing. Nicola Zotti

Il Presidente

Ing. Giacomo Pucillo

Firmato digitalmente da

GIACOMO PUCILLO

CN = PUCILLO GIACOMO
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Benevento
C = IT

Allegato al paragrafo 6

PROPOSTA DI MODIFICA DEL D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Il Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Ingegneri di Benevento
Ing. Nicola Zotti

Il Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri di Benevento
Ing. Giacomo Pucillo

RELAZIONE

La redazione del presente documento nasce dall'ormai non più procrastinabile necessità di avviare i cantieri edili con una tempistica in linea con quella attiva in ogni altra nazione capace di attrarre investimenti e creare ricchezza. Tale esigenza che prima della crisi pandemica era una condizione determinante per essere competitivi, ora diventa una condizione vitale ed indispensabile per riavviare un'economia gravemente compromessa dagli effetti prodotti dalle limitazioni derivanti dalle misure in atto per il contenimento del contagio virale.

Le modifiche apportate al vigente testo unico per l'edilizia sono finalizzate al raggiungimento del seguente obiettivo:

RIDUZIONE DEI TEMPI PER OTTENERE IL TITOLO NECESSARIO PER L'INIZIO DEI LAVORI

Per la riduzione dei tempi si propone la sostituzione del permesso di costruire con la segnalazione certificata di inizio attività e la sostituzione dell'autorizzazione sismica con il deposito, nonché la riduzione dei tempi per ottenere i prescritti pareri, anche con modifica di alcune disposizioni legislative (L.64/74 – D.lgs.42/2004) .

Il presente documento è redatto in bozza, in quanto risulta necessario ancora elaborare le proposte di modifica delle disposizioni legislative nazionali e regionali che intervengono quando sono presenti vincoli ambientali che richiedono

valutazioni di impatto ambientale, valutazioni di incidenze o valutazioni ambientali strategiche.

In ogni caso l'attuale bozza, se applicata, consentirebbe, al netto degli interventi soggetti alle procedure ambientali innanzi indicate, di poter iniziare i lavori nel termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

MODIFICHE AL D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

In corsivo rosso le modifiche proposte dall'Ordine degli Ingegneri provincia di Benevento.

Capo II - *Segnalazione certificata di inizio attività* ~~Permesso di costruire~~

Sezione I - Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L) - Interventi subordinati ~~a permesso di costruire~~ *alla segnalazione certificata di inizio attività*

~~1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:~~

- ~~a) gli interventi di nuova costruzione;~~
- ~~b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;~~
- ~~e) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e successive modificazioni.~~

~~(lettera modificata dall'[art. 17, comma 1, lettera d\), legge n. 164 del 2014](#))~~

1. Tutti gli interventi definiti dall'art.3, con esclusione di quelli indicati nell'art.6, sono realizzabili previa segnalazione certificata di inizio attività.

~~2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a ~~permesso di costruire~~ *e a segnalazione certificata di inizio attività.*~~

~~3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al ~~preventivo rilascio del permesso di costruire~~~~

alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 44](#).

Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire della segnalazione certificata di inizio attività

1. ~~Il permesso di costruire è rilasciato al~~ **La segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata dal** proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. ~~Il permesso di costruire~~ **La segnalazione certificata di inizio attività rilevante** è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. ~~Esso~~ **Essa** non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto **della sua efficacia** del suo rilascio. E' irrevocabile ed è ~~onerosa~~ **onerosa** ai sensi dell'[articolo 16](#).
3. ~~Il rilascio del permesso di costruire~~ **La segnalazione certificata di inizio attività** non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire la presentazione della certificazione di inizio attività .

1. ~~Il permesso di costruire è rilasciato~~ **La segnalazione certificata di inizio attività è presentata** in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. **La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività** ~~Il permesso di costruire~~ è comunque ~~subordinato~~ **subordinata** alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ove ro all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. **della segnalazione certificata**.
3. ~~In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire~~ **La segnalazione certificata di inizio attività in contrasto** con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è ~~sospesa~~ **determinazione in ordine alla domanda non produce alcun effetto abilitante per gli interventi edilizi in essa contenuti** . La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

L'ART.13 è ABROGATO

Art. 14 (L) - ~~Permesso di costruire~~ *Segnalazione certificata di inizio attività* in deroga agli strumenti urbanistici

I comma 1 e 1bis sono modificati come segue:

1. ~~Il permesso di costruire~~ ***La segnalazione certificata di inizio attività*** in deroga agli strumenti urbanistici generali è ~~rilasciato~~ ***sempre consentita*** ~~esclusivamente~~ per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (*ora [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) - n.d.r.*) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1-bis. La segnalazione certificata di inizio attività in deroga è ammessa, anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia in aree industriali dismesse e anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza ~~del permesso di costruire~~ *della segnalazione certificata di inizio attività*

1. ~~Nel permesso di costruire~~ ***Nella segnalazione certificata di inizio attività*** sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno ~~dal rilascio del titolo~~ ***dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività***; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tali termini ~~il permesso decade~~ ***gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività decadono*** di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare ~~del permesso~~ ***della segnalazione certificata di inizio attività***, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La richiesta di proroga della data di inizio è corredata da una dichiarazione di un professionista abilitato attestante che non sono intervenute normative per le quali l'intervento risulta difforme.

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al ~~rilascio di nuovo permesso~~ **alla presentazione di una nuova della segnalazione certificata di inizio attività** per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 22](#). Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. ~~Il permesso~~ **La segnalazione certificata di inizio attività** decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio ~~oppure salvo che alla data di entrata in vigore delle norme contrastanti~~ **siano state completamente ultimate almeno le strutture.**

Sezione II - Contributo di costruzione

Art. 16 (L) - Contributo per ~~il rilascio del permesso di costruire~~ **la segnalazione certificata di inizio attività**

I commi 1-2-2bis-3-4 sono sostituiti dai seguenti:

1. Salvo quanto disposto all'[articolo 17, comma 3](#), ~~il rilascio del permesso di costruire~~ **la segnalazione certificata di inizio attività** comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune ~~all'atto del rilascio del permesso di costruire e,~~ **entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione dell'importo da parte del responsabile del procedimento e** su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. **La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è determinata entro trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.** A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare ~~del permesso~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'[articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, \(ora art. 1, comma 2, lett. e\) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.\)](#) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 \(ora art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.\)](#), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare ~~del permesso di costruire~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata ~~all'atto del rilascio~~ **entro novanta giorni dalla presentazione della segnalazione di inizio attività e comunicata al titolare della segnalazione nei successivi trenta giorni**, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'[articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
- d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\)](#), anziché quelli di nuova costruzione;
- d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, ~~in deroga o con cambio di destinazione d'uso~~ **o in deroga**. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

I comma 1 è dal seguente:

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente ~~al permesso di costruire~~ **alla segnalazione certificata di inizio attività** è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare ~~del permesso~~ **della segnalazione** si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

Art. 18 (L) - Convenzione-tipo

I commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Ai fini ~~del rilascio del permesso di costruire~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** ~~relative~~ **relativa** agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

3. Il titolare del permesso **della segnalazione certificata di inizio attività** può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. ~~Il permesso di costruire relativo~~ ***La segnalazione certificata di inizio attività relativa*** a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al [comma 4, lettere a\) e b\) dell'articolo 16](#), nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. ~~Il permesso di costruire relativo~~ ***La segnalazione certificata di inizio attività relativa*** a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Sezione III - Procedimento

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire ~~la segnalazione certificata di inizio attività~~

1. ~~La domanda per il rilascio del permesso di costruire~~ ***La segnalazione certificata di inizio attività***, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'[articolo 11](#), va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, ***almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori***. ~~La domanda~~

segnalazione certificata di inizio attività è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

1-ter. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-quater. La segnalazione certificata di inizio attività, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta elettronica certificata, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica su piattaforme; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli [articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-ter, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione della richiesta relativa al vincolo tutelato; entro lo stesso termine è fatto obbligo all'amministrazione comunale di comunicare al richiedente eventuali

integrazioni o pareri sfavorevoli. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione in tal senso, i lavori possono iniziare.

5. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione della richiesta relativa al vincolo tutelato; entro lo stesso termine è fatto obbligo all'amministrazione competente alla tutela del vincolo di comunicare al richiedente eventuali integrazioni o pareri sfavorevoli. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione in tal senso, i lavori possono iniziare.

6. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

9. Dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è data notizia al pubblico mediante affissione di avviso all'albo pretorio. Gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività rilevante sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ([ora d.lgs. n. 42 del 2004](#) - n.d.r.).

10. La vigente normativa relativa agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte è adeguata ai tempi e alle procedure stabilite nel presente articolo. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il

responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

GLI ARTICOLI 21-22-23 SONO ABROGATI

L'art.23bis è modificato nel modo seguente:

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

1. ~~Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), Prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'[articolo 20, comma 3](#), si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.~~ **di trenta giorni, gli stessi si intendono acquisiti.**

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi o, comunque, dopo la decorrenza di trenta giorni in assenza di diniego degli atti di assenso.

Sono abrogati i commi 3 e 4.

Art. 28-bis. ~~Permesso di costruire convenzionato~~ Segnalazione certificata di inizio attività convenzionata

(articolo introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera g\), legge n. 164 del 2014](#))

1. Le urbanizzazioni possono essere realizzate con segnalazione certificata di inizio attività.

2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter **produrre la segnalazione certificata di inizio attività** conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale **che** resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

- a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'[articolo 32, comma 1, lettera g\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 \(ora art. 1, comma 2, lett. e\) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.\)](#);
- c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità ~~del permesso di costruire convenzionato~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione ~~del permesso di costruire convenzionato~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'[articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare ~~della segnalazione certificata di inizio attività del permesso di costruire~~, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista ~~per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività~~

1. Il titolare ~~del permesso di costruire~~, **della segnalazione certificata di inizio attività**, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle ~~del permesso~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** e alle modalità esecutive stabilite ~~dal medesimo~~ **nella stessa**. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni ~~del permesso di costruire~~ **della segnalazione certificata di inizio attività**, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ~~al permesso di costruire~~ **alla segnalazione certificata di inizio attività**, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. ~~Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il~~ **Il** progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli [articoli 359](#) e [481 del codice penale](#). In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'[articolo 23, comma 1](#), l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza ~~di permesso di costruire~~ **della segnalazione certificata di inizio attività, in totale difformità o con variazioni essenziali**

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità ~~dal permesso di costruire~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto ~~del permesso stesso~~ **della segnalazione certificata di inizio attività**, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza ~~di permesso~~ **della segnalazione certificata di inizio attività**, in totale difformità ~~dal medesimo~~ **dalla medesima**, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

Il comma 9bis è abrogato.

Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza ~~di permesso di costruire~~ di segnalazione certificata di inizio attività o in totale difformità

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza ~~di permesso~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** o in totale difformità da ~~esse~~ **essa**, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Il comma 6bis è abrogato

Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità ~~dal permesso di costruire~~ dalla segnalazione certificata di inizio attività

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità ~~dal permesso di costruire~~ **dalla segnalazione certificata di inizio attività** sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

Il comma 2bis è abrogato

Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'[articolo 28](#), di interventi in assenza di permesso di costruire **della segnalazione certificata di inizio attività**, ovvero in totale o parziale difformità ~~dal medesimo~~ **dalla medesima**, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

Il comma 3bis è abrogato

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire ~~e in difformità da esso~~, ovvero ~~in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'[articolo 23, comma 01](#)~~ ***relative agli interventi di***

a) ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

b) di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli [articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1](#), e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ~~ottenere il permesso in sanatoria~~ ***presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria*** se l'intervento risulti conforme

alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria **della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria** è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'[articolo 16](#). Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme ~~dal permesso~~ **dalla segnalazione**.

3. Sulla ~~richiesta di permesso in sanatoria~~ **presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria** il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Art. 37 (L) - Interventi *particolari* eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La realizzazione di ***dei seguenti*** interventi edilizi di cui all'[articolo 22](#), commi 1 e 2,

a) di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Il comma 4 è modificato nel modo seguente:

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente ~~sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda~~, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

art. 37-bis - Vincolo sopravvenuto

1. Nei casi di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale apposto in data successiva alla realizzazione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, non trovano applicazione le sanzioni previste in caso di violazione del vincolo e la sanatoria edilizia è subordinata all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, attraverso conferenza di servizi semplificata.

1. Le opere realizzate in difformità o in assenza del titolo edilizio e in assenza di vincolo paesaggistico, ambientale o culturale, al momento della loro esecuzione, non sono soggette alle sanzioni previste per la violazione del vincolo. Il titolo edilizio in sanatoria è subordinato al rilascio del parere favorevole da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a ~~permesso annullato~~ **segnalazione certificata di inizio attività annullata**

1. In caso di annullamento del ~~permesso~~, **della segnalazione certificata di inizio attività annullata**, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del ~~permesso di costruire in sanatoria~~ **della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria** di cui all'articolo 36.

~~2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'[articolo 23, comma 01](#), in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.~~

Art. 39 (L) - Annullamento del ~~permesso di costruire~~ **titolo abilitativo da parte della regione**

Dopo il comma 1 è introdotto il comma 1bis

1bis. Entro dieci anni dall'avvenuta consegna al comune della segnalazione certificata di inizio attività relativa ad interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della consegna, possono essere annullati dalla regione.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del ~~permesso~~

titolo abilitativo , al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

Il comma 5bis è abrogato

Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione

1. In caso di interventi eseguiti in assenza ~~di permesso di costruire~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** o in contrasto con ~~queste~~ **questa** o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare **della segnalazione certificata di inizio attività** ~~del permesso~~ o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

~~4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'[articolo 23, comma 01](#), realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.~~

Art. 44 (L) - Sanzioni penali

(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per cento ai sensi dell'[art. 32, comma 47, legge n. 326 del 2003](#))

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

- a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e ~~dal permesso di costruire~~ **dalla segnalazione certificata di inizio attività**;
- b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza ~~del permesso~~ **della segnalazione certificata di inizio attività** o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'[articolo 30](#). La stessa pena si applica

anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

~~2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 23, comma 01](#), eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.~~

Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi ~~del permesso di costruire o del permesso in sanatoria~~ **del titolo abilitativo o del titolo abilitativo in sanatoria**. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'[articolo 38](#), l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non ~~il rilascio del permesso in sanatoria~~ **il titolo abilitativo in sanatoria**, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza ~~del permesso di costruire~~ **del titolo abilitativo** al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per **il titolo abilitativo in sanatoria** ~~il rilascio del permesso di costruire in sanatoria~~, dovrà presentare ~~domanda di permesso in sanatoria~~ **il titolo abilitativo in sanatoria** entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

~~5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'[articolo 23, comma 01](#), qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.~~

Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive ~~di permesso di costruire~~, di **titolo abilitativo** nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi ~~del permesso di costruire~~ **del titolo abilitativo**, o, per le opere abusive, gli estremi ~~del permesso in sanatoria~~ **del titolo abilitativo in sanatoria**, ~~ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria~~ corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

~~3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'[articolo 23, comma 01](#), eseguiti in assenza della stessa.~~

3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione ~~della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata,~~ **degli estremi dei titoli abilitativi e ove ne ricorra il caso** ~~corredata~~ dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.

Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda ~~di permesso in sanatoria~~ **del titolo abilitativo** presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza ~~permesso~~ **titolo abilitativo** o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di ~~permesso~~ **titolo abilitativo** successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.

4. Il rilascio del ~~permesso~~ **titolo abilitativo** in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.

5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di ~~permesso~~ **titolo abilitativo** in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate.

Art. 61 (L) - Abitati da consolidare

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria

o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione **il preventivo deposito di cui all'art.94.**

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione **del predetto deposito**, la **il** quale comunque dovrà essere richiesta **effettuato** nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Al comma 6 dell'art.65 è aggiunto il seguente periodo:

Per le opere in conglomerato cementizio armato o precompresso realizzate in opera, ai fini della definizione del termine di cui al presente comma, l'ultimazione dei lavori delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa corrisponde al giorno dell'avvenuto disarmo delle casseforme.

Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

I commi 3 - 4 dell'art.82 sono sostituiti dai seguenti:

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'[articolo 22](#), **art.20**, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. ~~Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.~~ Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'[articolo 24](#) , per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ~~ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83,~~ non si possono

iniziare lavori senza ~~preventiva autorizzazione scritta~~ **preventivo deposito** del competente ufficio tecnico della regione. **della prescritta documentazione presso il competente ufficio del Genio Civile.**

2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

3. ~~Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.~~

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

I commi 3 - 5 dell'art.94 bis sono sostituiti dai seguenti:

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza ~~preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione~~ **preventivo deposito della prescritta documentazione presso il competente ufficio del Genio Civile,** in conformità all'[articolo 94](#).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad ~~autorizzazione preventiva~~ **a deposito preventivo**, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Il comma 1 dell'art.103 è sostituito dal seguente:

1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso ~~dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione~~ **della documentazione comprovante l'avvenuto deposito a** norma degli articoli 61 e 94.

Art. 135-bis. Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

Il comma 2 dell'art.135 bis è sostituito dal seguente:

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano ~~il rilascio di un permesso di costruire~~ **la segnalazione certificata di inizio attività** ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che

consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Dopo l'art.137 è aggiunto il seguente:

Art.137 bis – Norme modificate

1. L'art.18 della legge 2 febbraio 1974, n.64 è sostituito dal seguente:

art. 18. Deposito per l'inizio dei lavori

1. Fermo restando l'obbligo del titolo edilizio previsto dalla vigente normativa urbanistica, nelle località sismiche, non si possono iniziare lavori senza preventivo deposito del progetto presso i competenti uffici del Genio Civile

2. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

2. L' art.22 del D.lgs.42/2004 è sostituito dal seguente:

Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, entro e non oltre i trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. Decorso i trenta giorni dalla ricezione richiesta, senza che sia intervenuta alcuna richiesta da parte della soprintendenza, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente, entro e non oltre i trenta giorni dalla ricezione della richiesta, ed, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine stabilito l'autorizzazione si intende rilasciata anche in assenza della comunicazione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio.

3. I commi 2 - 3 - 4 dell'art.159 del D.lgs.42/2004 sono sostituiti dai seguenti:

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. Decorso trenta giorni dalla richiesta, in assenza di espresso diniego o di richiesta di chiarimenti nei termini stabiliti nell'art.146, l'autorizzazione si intende rilasciata. In caso di

richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti, nel rispetto dei termini stabiliti nell'art.146.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i quindici giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione, la stessa si intende rilasciata.